

Una serie di documenti di inizio Trecento importanti per la storia della Comunità di Fiemme

Terza parte

La conferma dei privilegi alla Comunità di Fiemme da parte dei vescovi di Trento Bartolomeo Querini, Enrico di Metz e Nicolò di Brno

1. Il vescovo di Trento Bartolomeo Querini conferma da Trento il 1 aprile 1307 alla Comunità di Fiemme i suoi privilegi. Originale non pervenuto. Copia autentica del 24 giugno 1322 in AMCF, capsula G, 1. Documento inedito.
2. Il vescovo di Trento Enrico di Metz conferma da Trento il 19 marzo 1317 alla Comunità di Fiemme i suoi privilegi. Originale non pervenuto. Copia autentica in ASTn, APV, sez. lat., capsula 12, 10, posta in fondo alla copia di uno dei due *patti gebardini* redatta a Cavalese il 4 gennaio 1318; altre copie autentiche del 24 giugno 1322 in AMCF, capsula G, 1 e in AMCF, capsula D, 2. Documento inedito.
3. Il vescovo di Trento Nicolò da Brno conferma da Trento il 1 gennaio 1339 alla Comunità di Fiemme i suoi privilegi. Originale deperduto (presente in AMCF, capsula A, 3 nell'inventario del 1773). Copia autentica contenuta nella conferma del vescovo di Trento Alberto di Ortenburg del 17 ottobre 1363 in AMCF, capsula A, 4. Documento edito in Tullio Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, Note al testo, statuti della Comunità di Fiemme e documenti riguardanti la sua storia fino al 1525 a cura di Italo Giordani, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, Nova Print, 2002, pp. 363-368.

I primi due documenti sono contenuti in una pergamena, redatta a Trento il 24 giugno 1322, in cui, su autorizzazione del vescovo Enrico di Metz, i notai Giovanni del conte palatino di Alehat di Cavalese e Martino fu Bonomo a Ferro di Trento eseguono per la Comunità di Fiemme copia di alcuni atti conservati nell'archivio vescovile¹, e precisamente:

1. un atto redatto a Trento domenica 8 dicembre 1247 riguardante il diritto della Comunità di Fiemme a pascolare sulle paludi dell'Adige nel prato *Sangonaro* e nel territorio della comunità di *Masuco* presso Caldaro, contenuto anche nel Codex Wangianus maior, fol. 194v in copia del 1345²;
2. un atto redatto a Bolzano sabato 11 febbraio 1257, in presenza del vescovo Egnone, pure riportato nel Codex Wangianus maior, fol. 195v³, anch'esso riguardante il diritto della Comunità di Fiemme a pascolare sulle paludi dell'Adige nel prato *Sangonaro* e nel territorio della comunità di *Masuco* presso Caldaro;
3. la conferma dei privilegi della Comunità di Fiemme da parte del vescovo Bartolomeo Querini

¹ Ciò è dimostrato dal fatto che il primo ed il secondo documento si trovano in copia del 1345 anche nel Codex Wangianus maior, come specificato a nota seguente, e che perciò allora si trovavano nell'archivio vescovile; così come senz'altro si trovava e tuttora si trova in copia nell'archivio vescovile il quarto documento.

² *Codex Wangianus. I cartulari della Chiesa trentina (secoli XIII-XIV)*, a cura di Emanuele Curzel e Gian Maria Varanini, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 1134-1136, n° 16* (secondo la copia del 1345). Edito in Tullio Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, Note al testo, statuti della Comunità di Fiemme e documenti riguardanti la sua storia fino al 1525 a cura di Italo Giordani, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, Nova Print, 2002, pp. 341-342.

³ Come a nota precedente, pp. 1136-1138, n° 17* (secondo la copia del 1345). Edito in Tullio Sartori Montecroce, pp. 342-343.

- ni (1304-07) redatta a Trento sabato 1° aprile 1307, documento e conferma finora sconosciuti;
4. la conferma dei privilegi della Comunità di Fiemme da parte del vescovo Enrico III redatta a Trento sabato 19 marzo 1317.

Documento n° 21
Conferma dei privilegi alla Comunità di Fiemme
da parte del vescovo di Trento Nicolò da Brno
Trento, 1 gennaio 1339⁴

Traduzione non letterale

Nel nome di Cristo, amen.

Nell'anno dalla nascita di Cristo 1319, indizione settima, nel giorno 1 gennaio, a Trento, nel palazzo vescovile del Buonconsiglio. Presenti gli illustri signori: il signor Ottone di Eppan, canonico di Trento e vicario generale; il sacerdote Simone di Trento, pievano di Castelfondo e cappellano del signor vescovo; il notaio Francesco de Mercadenti, cittadino di Trento; Albertino di Parma, orefice attualmente abitante a Trento; testimoni appositamente chiamati e convocati.

Si sono presentati davanti al venerabile in Cristo padre e signore, signor Nicolò, per grazia di Dio e della sede apostolica vescovo di Trento, duca, marchese e conte: l'illustre signor Reginoldo fu Omobono fu Bordella di Cavalese della valle di Fiemme, Diocesi di Trento, come scario e speciale rappresentante; e gli illustri signori: mastro Benvenuto fu mastro Egezio pure di Cavalese; Bello fu Ottone di Engledia di Varena; Ventura fu Cavanello di Tesero; Roncatore fu Ottone Bana di Moena; Biagio fu Ottone Sezebello di Trodena; come rappresentanti eletti e mandati dalla Comunità e dagli uomini di tutta la valle di Fiemme.

Costoro supplicarono umilmente e devotamente in ginocchio il signor vescovo, con apposita istanza, affinché si degnasse di prendere nota dei diritti, delle consuetudini, cioè dei loro accordi o *patti*, già rispettati da tempi antichi dai suoi predecessori e, dopo averli visti, di approvarli e confermarli con la sua autorità ordinaria. A tale scopo mostrarono la copia notarile di alcuni atti riguardanti i diritti della Comunità e degli uomini di Fiemme, che qui di seguito viene trascritta (segue la copia dei *patti gebardini* e del *privilegio enriciano* del 1314).

Il venerabile padre e signore, il signor Nicolò, per grazia di Dio e della sede apostolica vescovo di Trento, duca, marchese e conte, visti, sentiti e compresi i diritti e la copia notarile degli atti a lui presentata dallo scario Reginoldo, e dai signori mastro Benvenuto, Bello, Ventura, Roncatore e Biagio, rappresentanti ufficiali della Comunità e degli uomini di Fiemme, dopo aver preso al riguardo una solenne deliberazione, visto che le suppliche e richieste erano giuste e corrette, confermò con la sua autorità ordinaria tutte le loro consuetudini, *patti* e accordi contenuti nella copia notarile e, tramite il presente pubblico privilegio, li approvò in tutto e per tutto.

Tuttavia riservò a sé ed ai suoi successori il diritto in perpetuo che il signor vescovo, o il suo vicario o *gastaldione*, possa punire a proprio arbitrio in proporzione alla colpa chi in valle di Fiemme commette adulterio o fornicazione, violando oppure intenzionato a violare una donna vergine o maritata o vedova; ed inoltre chi si reca in casa altrui a mano armata o con intenzioni malvagie o col proposito di commettere omicidio, così come esige la colpa dei delinquenti e la gravità del crimine commesso. Tutto questo d'ora in poi lo riserva a sé.

4 Originale, presente in AMCF, capsula A, 3 nell'inventario del 1773, non pervenuto; copia autentica contenuta nella conferma del vescovo di Trento Alberto di Ortenburg del 17 ottobre 1363 in AMCF, capsula 1, 4.

Con l'incarico a me Tridentino, notaio infrascritto, di redigere uno o più documenti pubblici riportanti quanto sopra descritto e di rafforzarli munendoli di sigillo.

Io Trentino Zucolini di Tuenno, pubblico notaio per autorità imperiale e scriba del signor vescovo, sono stato presente alle soprascritte supplica, richiesta, presentazione d'atto, nonché conferma, approvazione e ratifica con riserva, mentre si svolgevano da parte al signor vescovo, e per suo ordine e su richiesta dello scario e dei rappresentanti della valle di Fiemme ho scritto e confermato col mio solito segno di tabellionato.

Io Francesco de Mercadenti, cittadino di Trento, notaio per autorità imperiale, sono stato presente alla supplica, richiesta, presentazione d'atto, conferma, approvazione e ratifica ed a tutto quanto sopra descritto assieme al notaio Trentino Zucolini, e per ordine del signor vescovo di Trento e richiesta dello scario e dei rappresentanti della valle di Fiemme, mi sono sottoscritto apponendo il mio consueto segno di tabellionato.

Trascrizione

In Christi nomine, amen.

Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo tricessimono, indicione septima, die primo mensis ianuarii, Tridenti, in episcopali Castro Boni Consilii.

Presentibus discretis viris: domino Otone de Epiano, canonico tridentino, vicario generali; et presbitero Simone de Tridento, plebano in Castrofundo, capelano infrascripti domini episcopi; atque Francisco de Merchadentis notario, cive tridentino; et Albertino de Parma aurifabro, nunc habitatore Tridenti, testibus ad infrascripta vocatis et rogatis.

Constituti in presencia venerabilis in Christo patris et domini, domini Nicolai, Dei et apostolice sedis gracia episcopi tridentini, ducis, marchionis et comitis: discretus vir Regnoldus, fillius quondam Omneboni quondam Bordelle de Cavalexio, vallis Flemarum, tridentine Diocesis, tamquam scarius et nuncius specialis; ac discreti viri magister Benevenutus quondam magistri Egeçi de predicto loco Cavalesii; Belus quondam Otonis de Hengledia de Avarena; Ventura quondam⁵ Cavaneli de Tesedo; Ronchator quondam Otonis Bane de Moiena; et Blasius quondam Otonis Seçebelli de Trodena, predictarum vallis et diocesis, tamquam officiales et nuncii deputati et transmissi ex parte comunitatum et hominum tocius vallis eiusdem Flemarum.

Eidem domino episcopo, flexis genibus, suplicaverunt humiliter et devote cum instancia requirentes ut iura et consuetudines sive compositiones et pacta dictorum hominum longis retroactis temporibus per predecessores ipsius observatas inspicere digneretur ac inspectas aprobare et auctoritate ordinaria confirmare; producentes ibidem exemplum sive transcriptum quorundam instrumentorum et iurium pro parte comunitatum et hominum predictorum. Cuius quidem transcripti tenor sequitur in hec verba. (segue la copia dei *patti gebardini* e del *privilegio enriciano* del 1314).

Dictus inquam venerabilis pater et dominus, dominus Nicolaus, Dei et apostolice sedis gracia episcopus tridentinus, dux, marchio atque comes, vassis, auditis et intellectis iuribus et transcripto instrumentorum per prefatos Regnoldum scarium ac magistrum Benevenutum, Belum, Venturam Ronchatorem et Blasium, officiales et nuncios comunitatum et hominum tocius valis Flemarum, et pro se ipsis sic productis et super ipsis habita deliberatione solempni, supll[i]cationibus et petitionibus eorundem tamquam iustis et rationabilibus inclinatus, omnia ipsorum consuetudines, pacta et compositiones et allia in suprascriptis instrumentis contenta, ordinaria qua fungitur auctoritate confirmavit et tenore huius publici instrumenti totaliter aprobavit et ratificavit.

5 La parola *quondam* è ripetuta.

Salvo ac sibi et sucesoribus suis semper reservato quod, si aliquis de dicta vale Flemarum adulterium vel fornicationem comiserit, virginem, maritatum vel viduam mulierem violando, vel quicumque violare voluerit; insuper et quicumque armata manu sive malliciosse pensate vel animo occidendi aliquem vel aliquos, insultum fecerit ad domum proprie habitationis alterius, arbitrio prefati domini episcopi et eius vicari vel gastaldionis secundum ipsorum demerita puniantur et puniri debeant, prout delinquentium culpa exigerit criminis enormitas vel rebelio eorundem. Que omnia ex nunc sibi reservat.

Mandans per me Tridentinum notarium infrascriptum de premissis unum et plura confici documenta publica iludque et illa sigilli sui munimine roborari.

Ego Trintinus Zucholini de Tuieno, publicus imperiali auctoritate notarius et prefati domini episcopi scriba, suplicationi, requisitioni, productioni, confirmationi, aprobationi et ratificationi et reservationi suprascriptis ceterisque premissis, dum per eundem dominum episcopum agerentur, interfui et de ipsius mandato ac rogatus per suprascriptos scarium et officiales valis Flemarum hoc scripssi meoque solito signo signavi.

Ego Franciscus de Merchadentis, civis tridentinus, imperiali auctoritate notarius, suplicationi, requisitioni, productioni, confirmationi et aprobationi, ratificationi et reservationi et omnibus et singulis suprascriptis interfui et unaa cum Trintino Zucholini notario suprascripto, de mandato suprascripti domini episcopi tridentini ac rogatus per suprascriptos scarium et officiales valis Flemarum, me subscripssi et signum meum aposui consuetum.

Commento

Dopo l'approvazione con riserva da parte del vescovo Enrico di Metz nel 1317, è ormai pacifico che in valle di Fiemme ci sia un vicario vescovile stabile, residente a Cavalese. L'ulteriore riserva del vescovo Nicolò sembra più un modo per riaffermare la propria autorità, che non un provvedimento di reale efficacia, di cui non si parla più nei secoli successivi.

Da questo atto in poi seguirà una serie di copie delle copie fino a fine Settecento, in cui ogni nuovo vescovo conferma quanto approvato dal proprio predecessore (e dai propri predecessori). Infatti, con la successiva lunga e completa conferma del vescovo Alberto di Ortenburg del 1363 il testo del privilegio (*patti gebardini* del 1111), accompagnato dal cosiddetto *privilegio enriciano* del 1314, non subisce più sostanziali modifiche.